



Bruxelles, 30.5.2018
COM(2018) 366 final

2018/0190 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento
(UE) n. 1295/2013**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2018) 274 final} - {SWD(2018) 290 final} - {SWD(2018) 291 final }

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi

Il ricco patrimonio culturale e i dinamici settori culturali e creativi europei fanno parte dell'identità europea. La cultura e le espressioni culturali si manifestano con forza nella vita quotidiana dei cittadini dell'Unione e possono contribuire al benessere, alla cittadinanza attiva, ai valori comuni, all'inclusione sociale, allo sviluppo del dialogo interculturale e a un ambiente mediatico libero, pluralistico e diversificato. I settori culturali e creativi contribuiscono pienamente allo sviluppo economico dell'Unione, generando occupazione e crescita, e sono quindi fondamentali per il futuro dell'Europa.

Questi settori hanno anche il potere di modellare le nostre aspirazioni e le nostre relazioni con gli altri e con il mondo, come pure i luoghi e i paesaggi in cui viviamo e gli stili di vita che adottiamo. Promuovono l'eccellenza europea nel mondo, consolidando così la posizione dell'Unione a livello globale.

Vari programmi di finanziamento sostengono da molti anni in Europa la cultura e il settore audiovisivo. Il programma Europa creativa 2014-2020 costituisce una piattaforma unica per fornire un appoggio coordinato e costruttivo a tali settori in tutto il continente. La presente proposta si basa su tale esperienza e prevede di continuare a consolidare gli elementi che funzionano, anche grazie a un bilancio rafforzato che riflette l'impegno dell'Unione europea a favore di questi settori e al riconoscimento dell'essenzialità del loro ruolo nell'Unione. Grazie ai numerosi progetti e attività che verranno sostenuti, la proposta svolgerà un ruolo chiave per rafforzare i settori culturali e creativi europei e sviluppare pienamente il loro potenziale sul piano economico, sociale e internazionale.

L'articolo 3 del trattato sull'Unione europea specifica che *"l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli"* e che, tra l'altro, *"essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo"*. In quest'ottica, il documento di riflessione della Commissione sul futuro delle finanze dell'UE afferma che *"il bilancio dell'UE sostiene il conseguimento di tale obiettivo insieme ai bilanci nazionali e integra altri sforzi a livello europeo e nazionale"*.

Al fine di promuovere la competitività e la diversità culturale e linguistica dell'industria audiovisiva, l'UE si è avvalsa di vari strumenti che combinano legislazione, sostegno strategico e finanziamento. La strategia per il mercato unico digitale richiede una modernizzazione del quadro giuridico, che, a sua volta, esige un adattamento del sostegno finanziario dell'UE all'industria audiovisiva, al fine di tenere conto delle nuove tendenze del mercato, del mutamento dei modelli comportamentali dei consumatori e della sempre maggiore convergenza tra servizi lineari e non lineari.

I settori culturali e creativi si trovano tuttavia ad affrontare una serie di sfide.

In primo luogo, i settori culturali e creativi in Europa devono far fronte a una maggiore concorrenza da parte di nuovi e forti attori mondiali, come i motori di ricerca e le piattaforme sociali online. Ciò ha comportato la necessità di sviluppare nuovi modelli commerciali e di realizzare il potenziale di crescita avvalendosi delle tecnologie digitali al fine di essere competitivi nel mercato globale.

In secondo luogo, il passaggio al digitale sta producendo un cambiamento radicale, che incide enormemente sul modo in cui i beni culturali vengono prodotti, gestiti, diffusi, scoperti, consumati e monetizzati e che cambia le proposte di valore prevalenti all'epoca dell'analogico. La digitalizzazione ha facilitato la distribuzione dei contenuti e dei servizi culturali e creativi, ma ha anche intensificato la concorrenza dei contenuti a livello transfrontaliero su scala mondiale.

In terzo luogo, il mercato delle opere culturali è estremamente frammentato in gran parte a causa dalla diversità culturale e linguistica dell'Europa; ciò fa sì che i settori culturali e creativi siano

fondamentalmente parcellizzati in base ai confini nazionali e linguistici e non raggiungano una massa critica. Questa diversità è tuttavia parte della ricchezza culturale dell'Europa.

Allo stesso tempo la circolazione transnazionale delle opere resta limitata. È quindi importante incoraggiare la circolazione transnazionale e la coproduzione di opere attraverso le frontiere e sviluppare soluzioni più efficaci per raggiungere il pubblico al di là dei confini.

In quarto luogo, la concentrazione del mercato costituisce una fonte di preoccupazione crescente. In certi settori culturali e creativi si constata una nuova tendenza: un numero ristretto di grandi operatori è responsabile di un'ampia quota delle vendite mondiali.

In quinto luogo, l'industria audiovisiva europea è riconosciuta a livello internazionale, ma non è abbastanza competitiva nel mercato unico digitale. L'80 % dei film europei sono produzioni nazionali, ma le coproduzioni attraversano le frontiere più facilmente dei film nazionali. In alcuni paesi i professionisti dell'audiovisivo devono rafforzare la propria capacità d'azione.

Infine, si assiste a un fenomeno di disinformazione crescente. Le industrie produttrici di contenuti, in particolare il settore dei mezzi di informazione, sono al centro della lotta per mantenere una cultura del dibattito democratico sano. La libertà artistica e un ambiente mediatico diversificato e libero sono fondamentali per trasmettere opinioni e punti di vista divergenti. Questi elementi contribuiscono a società pluralistiche in cui i cittadini sono in grado di compiere scelte consapevoli, anche nel contesto delle elezioni politiche.

Queste sfide di carattere transnazionale richiedono un approccio europeo mirato per ottimizzare il potenziale di questi settori di contribuire all'occupazione, alla crescita e all'inclusione sociale, anche per i gruppi più svantaggiati e difficili da raggiungere. Esse sono comuni a tutti gli Stati membri e hanno una dimensione transfrontaliera. Infatti, benché le azioni a livello nazionale siano importanti, i singoli Stati membri da soli non hanno sufficiente influenza per rispondere pienamente a queste sfide.

L'obiettivo di questa iniziativa è far leva sui risultati del programma Europa creativa e intensificare gli sforzi al fine di conseguire gli obiettivi fissati in relazione ai più recenti sviluppi programmatici. Il nuovo programma Europa creativa intende offrire agli operatori possibilità di sviluppare iniziative transfrontaliere a livello europeo innovative dal punto di vista tecnologico e artistico al fine di scambiare, creare insieme, coprodurre e distribuire opere europee e renderle accessibili a un pubblico ampio e diversificato. Esso intensificherà la sperimentazione di nuovi modelli commerciali che consentano ai creatori di fare il miglior uso della tecnologia digitale per l'allargamento e la diversificazione del pubblico.

Per far fronte a mercati internazionali sempre più competitivi, il nuovo programma sosterrà le reti e i partenariati transfrontalieri e nuovi modelli di collaborazione, al fine di incoraggiare l'espansione dei settori culturali e creativi in Europa. Ciò rafforzerà la posizione degli operatori europei nei mercati europei e mondiali, ad esempio sostenendo la loro presenza, il loro marketing e il loro branding internazionali. Il programma investirà nello sviluppo delle capacità creative di artisti e professionisti del settore, consentendo loro di collaborare al di là delle frontiere. Sosterrà iniziative che consentano a un maggior numero di persone di partecipare alla vita culturale, contribuendo così a una società europea più inclusiva dal punto di vista sociale.

La direttiva sui servizi di media audiovisivi riveduta offrirà occasioni di promozione delle opere europee, ma sono necessarie misure di sostegno parallele per contribuire a rendere le opere europee non nazionali più ampiamente disponibili all'interno e al di fuori dell'Europa. Il nuovo programma risponderà alle sfide che il settore audiovisivo si trova ad affrontare – tra cui il passaggio al digitale – promuovendo la cooperazione lungo la catena del valore, dalle prime fasi di produzione alla distribuzione e alla presentazione. Sosterrà specificamente i progetti ad alto potenziale di circolazione, rivolti al mercato globale e che prevedono un accesso al contenuto tramite tutte le piattaforme.

Il nuovo programma sosterrà anche azioni volte a rafforzare in Europa il settore dei mezzi di informazione, la libertà giornalistica, la diversità e il pluralismo dei contenuti giornalistici e un approccio critico al contenuto dei media grazie all'alfabetizzazione mediatica.

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

Coerenza con le disposizioni vigenti

Questa iniziativa contribuisce all'ambizione espressa a Roma nel marzo 2017 dai 27 Stati membri e dalle istituzioni dell'UE a favore di un'Unione *"in cui i cittadini abbiano nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale e di crescita economica [...]; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale"*¹. Quest'ambizione è stata confermata alla riunione dei leader di Göteborg di novembre 2017 e dal Consiglio europeo di dicembre 2017, che hanno messo in rilievo il 2018, Anno europeo del patrimonio culturale², quale occasione preziosa per svolgere un'opera di sensibilizzazione sull'importanza sociale ed economica della cultura e del patrimonio culturale.

L'iniziativa è coerente con la comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura"³, in cui la Commissione ha dichiarato che è *"nell'interesse di tutti gli Stati membri sfruttare appieno le potenzialità rappresentate da istruzione e cultura quali forze propulsive per occupazione, giustizia sociale e cittadinanza attiva e mezzi per sperimentare l'identità europea in tutta la sua diversità"*.

L'iniziativa è coerente con la comunicazione della Commissione del 2018 su una nuova agenda europea per la cultura⁴, la comunicazione congiunta del 2016 del SEAE e della Commissione "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali"⁵ e la comunicazione del 2014 della Commissione "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa"⁶, che chiedono un ruolo più forte per la cultura nell'ulteriore sviluppo sociale, economico e internazionale dell'Unione.

L'iniziativa è coerente con la comunicazione della Commissione del 2018 "Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo"⁷, in particolare con l'obiettivo generale di "promuovere la diversità dell'informazione, per consentire ai cittadini di prendere decisioni informate fondate su un pensiero critico, attraverso il sostegno a un giornalismo di alta qualità, all'alfabetizzazione mediatica e al riequilibrio del rapporto tra i creatori e i distributori di informazione".

Infine, l'iniziativa tiene conto della nuova strategia di politica industriale dell'UE, adottata nel settembre 2017⁸, che sottolinea la necessità di portare l'industria europea a un livello adeguato all'era digitale sostenendo l'innovazione, la creatività e lo sviluppo di competenze e fornendo un ambiente favorevole all'imprenditorialità e allo sviluppo di PMI dinamiche.

¹ [Dichiarazione di Roma, marzo 2017.](#)

² Anno europeo del patrimonio culturale 2018: <https://europa.eu/cultural-heritage/>.

³ [COM\(2017\) 673 final.](#)

⁴ [COM\(2018\) 267 final.](#)

⁵ [JOIN/2016/029.](#)

⁶ [COM/2014/0477 final.](#)

⁷ [COM\(2018\) 236 final.](#)

⁸ [COM\(2017\) 479 final.](#)

Per quanto riguarda più in particolare il settore audiovisivo, la sezione MEDIA sosterrà le politiche dell'Unione in materia di mercato unico digitale. Queste comprendono nello specifico le proposte volte a modernizzare il quadro del diritto d'autore e la direttiva sui servizi di media audiovisivi riveduta. Quest'ultima rafforzerà la capacità degli operatori dell'audiovisivo di finanziare, produrre e diffondere opere che possano essere sufficientemente visibili sui diversi mezzi di comunicazione disponibili (come TV, cinema o video on demand) e attraggano il pubblico in un mercato sempre più aperto e competitivo all'interno e al di fuori dell'Europa. Il sostegno deve essere incrementato per affrontare i recenti sviluppi del mercato, compreso il rafforzamento della posizione delle piattaforme di distribuzione globali rispetto alle emittenti nazionali che tradizionalmente investono nella produzione di opere europee.

La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha fissato un traguardo più ambizioso per l'integrazione del clima in tutti i programmi dell'UE, stabilendo l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Il contributo del presente programma al raggiungimento di tale obiettivo generale sarà monitorato mediante un sistema europeo di indicatori sul clima con un adeguato livello di disaggregazione, compreso l'uso di metodologie più precise, se disponibili. La Commissione continuerà a presentare su base annuale le informazioni in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale.

Per sfruttare appieno il potenziale del programma di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima, la Commissione si adopererà per individuare azioni pertinenti durante l'intero processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.

Il programma promuoverà la parità di genere e contribuirà al raggiungimento di una partecipazione di genere più equilibrata nelle industrie culturali e creative.

Coerenza con altri programmi e normative dell'Unione

Il programma sarà coerente e complementare rispetto ad altri strumenti dell'Unione, in particolare il programma Erasmus+, i Fondi di cui al regolamento (...) [il regolamento recante disposizioni comuni], compreso il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il programma Orizzonte Europa e gli strumenti di finanziamento esterni. Sulla base della disposizione del trattato in materia di integrazione e del nuovo approccio politico agli scambi culturali, come indicato nella nuova agenda europea per la cultura, il programma mira a sviluppare sinergie con i settori strategici di seguito elencati.

(1) Sinergie con le politiche dell'istruzione e della gioventù

Il futuro programma Erasmus sarà un importante complemento al programma Europa creativa. La cooperazione tra istituzioni e organizzazioni attive nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù, sostenuta da Erasmus+, contribuirà a dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie per far fronte alle sfide sociali ed economiche, nonché a realizzare il loro potenziale per l'innovazione, la creatività e l'imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale. Le attività associate al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nell'istruzione e il potenziamento delle competenze chiave individuali rappresenteranno un importante collegamento tra i due programmi. Nell'ambito del corpo europeo di solidarietà vi saranno inoltre maggiori possibilità di attrarre giovani che si impegnino nel recupero o nella salvaguardia dei siti del patrimonio culturale.

(2) Sinergie con il programma Diritti e valori

Vi sono forti legami – segnatamente in materia di pluralismo dei media, identità, valori e patrimonio culturale europei – tra il programma Europa creativa e il programma Diritti e valori, che renderà i

cittadini più autonomi proteggendo e promuovendo i diritti, i valori e l'uguaglianza e creando occasioni di impegno, partecipazione e commemorazione.

(3) Sinergie con le politiche **dell'occupazione e sociali**

Il futuro Fondo sociale europeo Plus sarà un elemento fondamentale del cluster "Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori". Fornirà sostegno ai cittadini investendo nel capitale umano, sostenendo l'occupazione (giovanile), l'innovazione sociale, l'acquisizione di competenze digitali di base, l'integrazione dei migranti e gli indigenti (inclusione sociale). Esistono quindi forti nessi con gli obiettivi del programma Europa creativa. La diversità culturale e linguistica – che Europa creativa mira a rafforzare, ad esempio migliorando la circolazione di opere culturali e audiovisive europee attraverso le frontiere – è un aspetto importante di una società inclusiva e contribuisce al dialogo interculturale. Rafforzando la competitività dei settori culturali e creativi, il programma favorisce inoltre la creazione di occupazione in questi settori.

(4) Sinergie con le politiche **regionali, urbane e rurali**

Le politiche europee di sviluppo regionale, urbano e rurale sono determinanti per incentivare il recupero del patrimonio culturale e sostenere le imprese culturali e creative. Le sinergie potenziali saranno realizzate per rafforzare la complementarità tra tali strumenti e il programma Europa creativa, che possono sostenere l'apprendimento per quanto riguarda significativi piani di investimento culturali a lungo termine per le industrie creative, il turismo, l'inclusione sociale, il recupero del patrimonio culturale in base a norme di qualità per la ristrutturazione del patrimonio culturale, e contribuire sempre più al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo regionale e urbano e la sostenibilità finanziaria dei progetti culturali.

(5) Sinergie con il **mercato unico**

Europa creativa integrerà le azioni sostenute dal futuro programma per il mercato unico per quanto riguarda gli aspetti di responsabilizzazione delle persone e promozione dei talenti nei rispettivi settori. Si possono individuare sinergie anche con il turismo, che ha una dimensione culturale e può essere visto come un modo per migliorare la comprensione reciproca tra i popoli. Europa creativa concentrerà gli interventi, se del caso, sulla creatività e sugli elementi culturali di determinate industrie creative (ad esempio, il design e la moda), dedicandosi alla promozione o allo sviluppo di competenze, alla cooperazione transfrontaliera e alla mobilità. Sarà inoltre garantita la complementarità con le azioni a sostegno dell'industria del turismo.

(6) Sinergie con il programma **digitale**

Nell'ambito del programma Europa digitale due progetti guida garantiranno il proseguimento delle attività di messa in opera connesse alla strategia #Digital4Culture. Il progetto guida sulla digitalizzazione del settore del patrimonio culturale continuerà a sostenere l'iniziativa europea avviata durante l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018. La parte del programma rivolta alle competenze digitali presenta sinergie con questioni come l'alfabetizzazione mediatica e l'educazione al cinema.

(7) Sinergie con il programma europeo di **ricerca e innovazione**

La messa in comune di risorse al fine di applicare le tecnologie più recenti e incentivare nuovi approcci scientifici può migliorare notevolmente la concezione, la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale e giovare al settore culturale e creativo in generale. Le potenziali sinergie dovranno essere consolidate per rafforzare la complementarità tra questi strumenti ed Europa creativa, in modo che i settori culturali e creativi beneficino pienamente dei progressi della ricerca europea.

Nel programma Orizzonte Europa, il cluster "Società inclusive, resilienti e sicure" comprende un sostegno alle attività di ricerca e innovazione per lo sviluppo di tecnologie TIC per la digitalizzazione e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Il cluster "Industria digitale" prevede, nell'ambito dell'area di intervento relativa all'internet di prossima generazione, attività di ricerca strettamente connesse alle industrie culturali e creative, come la realtà aumentata e la realtà virtuale, gli ambienti a immersione totale, le interfacce uomo-computer e i nuovi (social) media. Si prevede inoltre di proseguire l'impegno per realizzare scambi tra i settori creativi, in particolare le arti, e l'innovazione nell'industria e nella società mediante il programma S+T+ARTS.

(8) Sinergie con le politiche di **azione esterna**

Europa creativa e le azioni di collaborazione internazionale finanziate mediante i programmi esterni dell'Unione si integreranno a vicenda.

La sezione CULTURA intende sperimentare piani di affiancamento e altre iniziative di scambio con i paesi terzi per l'iniziativa Capitali europee della cultura o aprire, in una certa misura, i sistemi di reti e piattaforme o la competizione per i premi culturali dell'UE a paesi terzi; prevede inoltre di elaborare incentivi per promuovere la partecipazione di partner di paesi terzi a progetti in cui organizzazioni dell'UE sono all'avanguardia e sostenere gli sforzi promozionali in mercati e festival di importanza strategica al di fuori degli Stati membri, iniziative per cui non vi è attualmente alcun bilancio specifico.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'iniziativa si basa sugli articoli 167 e 173 del TFUE. L'articolo 167 del TFUE definisce le competenze dell'Unione nel settore culturale e prevede che l'azione dell'Unione europea contribuisca al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune, e che, se necessario, appoggi e integri l'azione degli Stati membri nel settore in questione. L'articolo 173 del TFUE recita che l'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione, anche con azioni intese a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il principale valore aggiunto dell'UE deriva dalla forte dimensione transnazionale del programma, come già dimostrato dal programma Europa creativa 2014-2020. La valutazione intermedia ha riscontrato che gli obiettivi e le priorità del programma erano nel complesso coerenti e complementari con quelli delle politiche e dei programmi nazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

In particolare, la natura transnazionale multilaterale del programma Europa creativa prevede un'offerta distintiva raramente eguagliata dai finanziamenti nazionali, che tendono a concentrarsi maggiormente sulle attività nazionali e, in misura minore, sulla cooperazione transnazionale bilaterale. Questa enfasi transnazionale multilaterale è molto apprezzata dai portatori di interessi e dai beneficiari in quanto elemento unico del programma Europa creativa. Solo pochi altri fondi internazionali sostengono la cooperazione transnazionale nei settori culturali e creativi e quelli che lo fanno sono di scala notevolmente più ridotta.

Gli elementi di valore aggiunto UE del programma sono i seguenti:

- la circolazione transfrontaliera delle opere culturali e creative europee, in particolare le opere audiovisive che raggiungono un pubblico più vasto e diversificato all'interno e al di fuori dell'Unione, in modo da rispecchiare la diversità europea;
- le economie di scala e la massa critica che il sostegno dell'UE può favorire producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi; l'effetto di immagine per i beneficiari dei programmi accresce il potenziale interesse dei partner e degli intermediari finanziari e la loro fiducia nei

progetti oggetto di sostegno, facilitando l'accesso a finanziamenti aggiuntivi; la creazione di reti europee e partenariati transfrontalieri, che rappresentano gli elementi strutturanti principali e più duraturi del programma Europa creativa e sostengono la capacità complessiva degli operatori;

- le reti transnazionali aumentano anche la capacità degli operatori culturali e creativi in generale e, in particolare, di quelli che lavorano in settori di nicchia e negli Stati membri in cui tali capacità sono meno sviluppate;
- la mobilità transfrontaliera orientata ai risultati per gli operatori culturali e creativi porta allo sviluppo di competenze e a una maggiore capacità di questi settori;
- l'attenuazione dei rischi per le organizzazioni dei settori culturali e creativi, che consente loro di impegnarsi in progetti con una dimensione europea e contribuisce così alla loro forza economica globale;
- il programma ha un forte orientamento sociale; sostenendo la diversità culturale e linguistica, la libertà artistica e creativa e lo sviluppo di un ambiente mediatico libero, pluralista e diversificato, contribuisce al benessere sociale europeo e a un'identità europea condivisa;
- mentre i regimi di aiuto al cinema nazionali riguardano principalmente la produzione delle opere, il sostegno dell'UE interviene principalmente su azioni a monte (formazione, sviluppo) e a valle (distribuzione, promozione, mostre) al fine di garantire che le opere europee circolino meglio a livello transfrontaliero. Esso promuove quindi la libera circolazione dei servizi di media audiovisivi, potenziata dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Proporzionalità

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre quanto è necessario a tale scopo.

Scelta dell'atto giuridico

Il nuovo programma Europa creativa 2021-2027 si basa sull'attuale programma Europa creativa (2014-2020), che ha riunito due sottoprogrammi (MEDIA e Cultura) all'interno di un unico quadro. Esso tiene conto delle specificità dei diversi settori, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari. Ciò vale in particolare per le opportunità offerte da una sezione transettoriale comune che si concentrerà sull'innovazione e sulla sperimentazione.

Il mantenimento del consolidato marchio del programma Europa creativa, compreso il marchio MEDIA, contribuirà a garantire un impegno costante e la visibilità del sostegno dell'UE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione intermedia del programma Europa creativa e una valutazione ex post dei tre programmi precedenti – Cultura, MEDIA 2007 e MEDIA Mundus – sono state commissionate dalla Commissione europea nel 2016 e completate tra maggio 2016 e agosto 2017. Le valutazioni di Europa creativa e dei programmi precedenti miravano a:

- valutare la pertinenza, la coerenza, l'efficacia, l'efficienza, la sostenibilità e il valore aggiunto dell'UE (di seguito "criteri di valutazione") del programma Europa creativa e dei programmi precedenti;

- valutare il contributo di Europa creativa alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, alle nuove priorità della Commissione e alle strategie settoriali;
- valutare i risultati e gli effetti a lungo termine dei programmi precedenti.

La valutazione ha riscontrato che il programma Europa creativa soddisfa le esigenze correnti ed emergenti dei settori culturali e creativi. Con un adeguato sostegno da parte del programma, i beneficiari dei settori culturali e creativi in Europa possono agire per adattarsi al passaggio al digitale e presentare il loro lavoro a livello internazionale in uno spirito di diversità culturale, in particolare mediante l'innovazione e lo sviluppo di nuovi modelli commerciali che migliorino la loro competitività.

Il programma Europa creativa è in larga misura coerente anche con altre priorità e meccanismi di finanziamento e di sostegno dell'UE pertinenti per i settori culturali e creativi, offrendo opportunità specifiche per settore e un sostegno finanziario, commerciale ed economico generico alle PMI.

È stato rilevato che il programma Europa creativa contribuisce a realizzare le priorità strategiche dell'UE: il programma contribuisce significativamente all'obiettivo in materia di occupazione della strategia Europa 2020, alle priorità dell'attuale Commissione (stimolare gli investimenti per creare posti di lavoro, un mercato interno più approfondito e più equo con una base industriale più solida) e alle strategie settoriali a livello dell'UE, come gli obiettivi del mercato unico digitale.

La valutazione ha concluso che, considerate le dimensioni e la portata dei settori culturali e creativi a livello europeo e le aree geografiche interessate dai programmi valutati, l'entità del bilancio del programma Europa creativa e dei programmi precedenti non era sufficiente per produrre un'incidenza significativa su scala europea e/o a livello settoriale.

La valutazione ha dimostrato inoltre che il sottoprogramma MEDIA ha contribuito in maniera efficace all'approfondimento del mercato interno. Nel corso degli anni inoltre la portata del sottoprogramma è aumentata senza un corrispondente incremento della dotazione finanziaria. Il finanziamento pertanto è suddiviso in parti troppo esigue in tutta una serie di priorità, il che ne indebolisce la potenziale incidenza.

Consultazioni dei portatori di interessi

CONSULTAZIONE PUBBLICA SUI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA NEL SETTORE DEI VALORI E DELLA MOBILITÀ

Scopo della consultazione pubblica sui fondi dell'Unione europea nel settore dei valori e della mobilità era raccogliere il parere di tutte le parti interessate su come impiegare al meglio ogni singolo euro del bilancio dell'UE. Le consultazioni si sono svolte nel contesto delle valutazioni di programmi di finanziamento dell'UE riguardanti diversi settori strategici e hanno riguardato anche risultati attuali e sfide future.

Segue una presentazione di alcuni dei principali risultati.

- (1) Secondo i rispondenti, "promuovere l'identità europea e i valori comuni" e "promuovere i diritti e l'uguaglianza" sono importanti sfide strategiche comuni da affrontare nei programmi. Per il programma Europa creativa le sfide economiche e la diversità culturale sono più importanti che "promuovere l'inclusione sociale e l'equità".
- (2) Metà o più dei rispondenti ritiene che "sostenere l'innovazione", "promuovere la diversità culturale e il patrimonio culturale dell'Europa" e "promuovere l'identità europea e i valori comuni" siano politiche che affrontano del tutto o abbastanza bene le sfide. Il 52 % dei

rispondenti⁹ con esperienza del programma Europa creativa ritiene inoltre che "sostenere la competitività dei settori culturali e creativi europei" affronti del tutto o abbastanza bene le sfide.

- (3) Circa l'80 % dei rispondenti con una qualche esperienza dei programmi dell'UE di cui sopra concorda sul fatto che questi ultimi apportano un valore aggiunto in larga misura o in misura adeguata a quanto gli Stati membri potrebbero conseguire a livello nazionale, regionale e/o locale.
- (4) I principali ostacoli che secondo i rispondenti potrebbero impedire agli attuali programmi/fondi di conseguire i loro obiettivi sono molto simili indipendentemente dal programma: "dotazione finanziaria dei programmi insufficiente per soddisfare la domanda", "insufficiente sostegno fornito agli operatori minori" e "mancanza di sostegno per coloro che fanno domanda per la prima volta" sono i tre principali ostacoli individuati.
- (5) I rispondenti con una qualche esperienza di uno o più programmi dell'UE concordano che una "semplificazione degli atti di candidatura", una "agevolazione di reti e forme di collaborazione strutturate", una "agevolazione dei finanziamenti per le azioni trasversali ai settori d'intervento" e un "maggiore coordinamento tra i diversi programmi/fondi" sono i principali interventi da compiere per semplificare e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per i beneficiari.

ALTRE CONSULTAZIONI PUBBLICHE APERTE

Nel quadro della valutazione intermedia del programma Europa creativa, dal 23 gennaio al 24 aprile 2017 si è svolta una consultazione pubblica aperta. Essa comprendeva domande orientate al futuro riguardanti un eventuale programma successivo a Europa creativa dopo il 2020. Per quanto riguarda i sottoprogrammi Cultura e MEDIA di Europa creativa, rispettivamente il 90 % e l'80 % dei rispondenti ha affermato che la maggioranza delle priorità rimane pertinente o molto pertinente e oltre la metà ha convenuto che il sostegno fornito dal sottoprogramma Cultura è stato completamente o parzialmente complementare ai finanziamenti nazionali, europei o internazionali. Le più importanti opportunità citate dai rispondenti comprendono la condivisione di valori culturali, il sostegno all'educazione alla cultura, la promozione della diversità culturale, il sostegno all'internazionalizzazione e la promozione dell'importanza della cultura nella società.

Esperti esterni

Oltre ai risultati della consultazione pubblica, la Commissione ha tenuto conto dei risultati della valutazione intermedia dell'attuale programma Europa creativa eseguita nel 2017-2018, del feedback di vari portatori di interessi, in particolare nell'ambito del forum del cinema europeo¹⁰ e di una serie di riunioni tematiche con i portatori di interessi del settore musicale, dei risultati di studi indipendenti, delle raccomandazioni formulate da esperti degli Stati membri nell'ambito del metodo aperto di coordinamento sulla cultura e sulla circolazione dei film europei e del dialogo strutturato con il settore nel periodo 2014-2018.

Le diverse fonti hanno sottolineato i molti benefici del programma Europa creativa, ma hanno anche messo in luce elementi suscettibili di miglioramento e di semplificazione. Benché gli attuali obiettivi principali del programma (promozione della diversità culturale e linguistica, rafforzamento della competitività dei settori culturali e creativi) restino globalmente validi, vi è la necessità di un'ulteriore

⁹ Sono state ricevute 1 839 risposte provenienti da tutta Europa.

¹⁰ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-film-forum>.

integrazione ed espansione al fine di rispondere meglio alle necessità e alle carenze individuate, aggravatesi negli ultimi anni:

- (1) crescente pressione sulla diversità e sul patrimonio culturali europei, insieme all'aumento del predominio e della circolazione di opere provenienti da paesi terzi, in particolare dagli Stati Uniti;
- (2) circolazione e pubblico insufficienti per le opere europee;
- (3) competitività insufficiente e fragile dei settori culturali e creativi;
- (4) mancanza di formazione e di opportunità di mobilità per gli artisti e i professionisti della cultura;
- (5) mancanza di internazionalizzazione della cultura europea;
- (6) difficoltà a raggiungere il pubblico e a garantire l'inclusione sociale;
- (7) adattamento e preparazione limitati per il passaggio al digitale;
- (8) mancanza di sviluppo delle capacità dei professionisti e di professionalizzazione;
- (9) sfide specifiche del settore audiovisivo nel contesto di un mercato unico digitale sempre più integrato;
- (10) sfide settoriali specifiche, in particolare per il settore musicale, il settore librario ed editoriale e il settore dell'architettura e del patrimonio culturale.

Valutazione d'impatto

Una valutazione d'impatto è stata preparata a sostegno dei programmi Europa creativa, Diritti e valori e Giustizia. Sebbene la Commissione abbia deciso che è più opportuno portare avanti questo lavoro mediante due programmi distinti, i risultati della valutazione d'impatto combinata rimangono pertinenti e sono applicabili tanto al sottoprogramma Cultura quanto al sottoprogramma MEDIA.

Il 20 aprile 2018 il comitato per il controllo normativo ha espresso parere positivo in merito a tale valutazione d'impatto. Al tempo stesso ha sottolineato la necessità di chiarire i collegamenti tra i risultati delle valutazioni, il contributo dei portatori di interessi, i vari obiettivi e la logica alla base della struttura del programma. Ha inoltre indicato la necessità di ulteriori garanzie del fatto che il quadro di monitoraggio e di valutazione consentirà una valutazione solida e obiettiva del livello di riuscita del programma.

La presente iniziativa tiene conto delle osservazioni del comitato. Essa si basa sulla struttura dell'attuale programma Europa creativa e riflette meglio l'opinione dei portatori di interessi. Ad esempio, in risposta alla domanda di maggiore scalabilità, la nuova sezione MEDIA garantirà la possibilità di mettere a punto azioni coordinate che riuniscano diverse parti della catena del valore del settore audiovisivo.

Il sistema di monitoraggio e di valutazione dell'intero programma sarà rafforzato con adeguati indicatori di impatto e di realizzazione.

Semplificazione

Al fine di semplificare il futuro programma Europa creativa rispetto a quello attuale:

- sarà introdotta nel programma una maggiore flessibilità, al fine di adattare i programmi di lavoro a circostanze impreviste o a nuovi sviluppi tecnologici o sociali e premiare i risultati;
- saranno perseguite maggiori efficacia ed efficienza mediante un maggiore utilizzo di accordi quadro di partenariato e sovvenzioni a cascata per fornire stabilità finanziaria e facilitare l'accesso degli operatori minori. Saranno ulteriormente rafforzati lo scambio di

apprendimento durante l'attuazione dei progetti, già coronato da successo, e la diffusione dei risultati di tale apprendimento;

- la sezione MEDIA introdurrà incentivi per premiare i risultati, in particolare quelli legati alla capacità di raggiungere un vasto pubblico (ad esempio, progetti audiovisivi che ottengono buoni risultati in termini di incassi);
- le future azioni settoriali nell'ambito della musica e il piano per la traduzione prevederanno criteri di aggiudicazione che premieranno il successo di mercato e l'impegno nel raggiungere il pubblico;
- saranno concepite disposizioni transitorie efficaci volte ad agevolare la partecipazione al nuovo programma dei paesi terzi in precedenza associati a Europa creativa 2014-2020;
- gli orientamenti offriranno maggiore chiarezza; processi e procedure comporteranno l'uso sistematico di moduli elettronici e relazioni elettroniche e obblighi di rendicontazione semplificati. Sarà introdotto un insieme coerente di norme (codice unico di norme), pur lasciando spazio ad approcci differenziati, qualora necessari.

Importanti misure di semplificazione, quali somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi, sono già state introdotte con successo da altri programmi e potrebbero essere adottate nell'ambito del nuovo programma Europa creativa. La specificità del settore culturale e il carattere individuale delle azioni sostenute hanno reso complessi il calcolo e l'applicazione di somme forfettarie e tassi fissi (al di fuori del piano per la traduzione letteraria), ma qualora la base di calcolo potesse essere alleggerita, ciò costituirebbe una gradita riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari. Le somme forfettarie continueranno a essere utilizzate nella sezione MEDIA per semplificare la gestione finanziaria, qualora opportuno. La metodologia per calcolare le somme forfettarie prevederà un monitoraggio regolare per garantire l'allineamento con i costi reali.

La complessità e l'eterogeneità delle norme di finanziamento dei programmi in corso rappresentano un ostacolo per i richiedenti. L'uso di un unico punto di accesso per la partecipazione degli utenti esterni al ciclo di vita delle sovvenzioni (ossia un portale dei partecipanti), che comprenda un sistema globale di gestione delle sovvenzioni, può svolgere un ruolo importante nel semplificare l'accesso al programma. Il sostegno della sezione MEDIA sarà reso più efficace razionalizzando le azioni e le corrispondenti operazioni finanziarie; il sottoprogramma CULTURA continuerà invece a concentrarsi sulle azioni riuscite e a rimediare alle nuove carenze del mercato mediante azioni settoriali mirate. Nel complesso, i portatori di interessi dei settori culturali e creativi potranno beneficiare di un approccio a "sportello unico".

Diritti fondamentali

La presente proposta è del tutto coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente proposta tiene pienamente conto degli articoli 11 (Libertà di espressione), 13 (Libertà delle arti e delle scienze), 15 (Libertà professionale e diritto di lavorare), 21 (Non discriminazione), 22 (Diversità culturale), 23 (Parità tra uomini e donne) e 31 (Condizioni di lavoro giuste ed eque) della Carta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Europa creativa nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 sarà pari a 1 850 000 000 EUR a prezzi correnti.

Ulteriori informazioni riguardanti l'incidenza sul bilancio e sulle risorse umane e amministrative necessarie sono fornite nella scheda finanziaria legislativa acclusa alla presente proposta.

5. ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

I programmi di finanziamento esistenti, ad eccezione delle attività nel settore dei mezzi di informazione, sono attuati prevalentemente mediante gestione diretta tramite l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), in quanto questa soluzione è efficace in termini di costi, come confermato dalla valutazione intermedia. In base alle valutazioni esistenti, non vi è alcuna necessità di modificare la modalità di gestione.

- L'attuazione della sezione MEDIA sarà semplificata e razionalizzata, ad esempio, raggruppando i beneficiari e riducendo il numero dei relativi contratti di sovvenzione e operazioni di pagamento. Sulla base dell'attuale razionalizzazione dei piani di distribuzione, che rappresentano il 30 % del bilancio di MEDIA, l'obiettivo sarà ridurre del 30 % il numero totale delle operazioni finanziarie di MEDIA, diminuendo in tal modo le spese amministrative e migliorando l'efficienza del programma.
- Gli strumenti finanziari di garanzia e, ove necessario, il sostegno in materia di capitale per le PMI nei settori culturali e creativi saranno attuati mediante il Fondo InvestEU in gestione indiretta mediante accordi di delega con i partner esecutivi, conformemente al regolamento finanziario.

Le valutazioni saranno effettuate conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016¹¹, nel quale le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. Le valutazioni esamineranno gli effetti del programma sul terreno utilizzando gli indicatori/obiettivi del programma e analizzando nel dettaglio la misura in cui esso possa ritenersi pertinente, efficace ed efficiente, garantisca un sufficiente valore aggiunto dell'UE e sia coerente con le altre politiche dell'UE. Esse comprenderanno gli insegnamenti tratti per individuare carenze/problemi o eventuali possibilità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e contribuire a massimizzarne l'impiego/l'impatto. Le attività di monitoraggio e valutazione si baseranno sulla revisione del quadro di monitoraggio della performance elaborato per il programma Europa creativa 2014-2020. Esse uniranno ai dati sui progetti e sui beneficiari (raccolti mediante moduli elettronici e relazioni elettroniche) ulteriori informazioni contestuali provenienti dall'Osservatorio europeo dell'audiovisivo o da studi mirati. Gli indicatori rifletteranno in modo realistico le informazioni disponibili per ciascuna sezione. Il monitoraggio del programma avverrà sia su base continua (per rispondere tempestivamente a eventuali imprevisti o esigenze eccezionali) sia a scadenza programmata (per riferire in merito a eventi importanti come inviti a presentare proposte, revisioni del progetto, azioni di coordinamento o divulgazione). Il monitoraggio confluirà in seguito in:

- una relazione di monitoraggio annuale che fornisce un quadro dei progressi compiuti in direzione degli obiettivi del programma;
- una valutazione intermedia (da eseguirsi entro quattro anni dalla data di inizio di attuazione del programma);
- una valutazione finale da eseguirsi entro due anni dalla fine del periodo di programmazione.

Tali valutazioni retrospettive saranno effettuate in conformità dell'ultima versione applicabile degli orientamenti per legiferare meglio (basandosi anche sugli orientamenti e sulle migliori pratiche

¹¹ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

contenuti nei suoi strumenti) ed esamineranno i risultati del programma in base ai suoi principali indicatori/obiettivi e a un'analisi dettagliata della misura in cui può essere ritenuto pertinente, efficace, efficiente, offre sufficiente valore aggiunto dell'UE ed è coerente con altre politiche dell'UE. Esse comprenderanno raccomandazioni per affrontare le carenze o i problemi individuati o eventuali possibilità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e contribuire a massimizzarne l'impiego/l'incidenza.

La rendicontazione al Parlamento europeo, al Consiglio e a tutte le altre istituzioni dell'UE pertinenti avverrà regolarmente mediante le principali relazioni di monitoraggio e valutazione e un quadro pubblico dei principali indicatori del programma.

In funzione dell'esito dell'analisi costi-benefici che verrà effettuata a livello centrale per il prossimo periodo di programmazione, una parte significativa del programma sarà probabilmente attuata dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, sotto la sorveglianza delle DG responsabili del programma.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta si baserà e darà seguito all'attuale struttura del programma Europa creativa con Cultura, MEDIA e una sezione transettoriale rafforzata, che permetterà azioni innovative là dove attività trasversali forniscono valore aggiunto. L'assetto e gli obiettivi del programma Europa creativa sono stati confermati dalla valutazione intermedia¹² e da altre informazioni pertinenti. Sono tuttavia necessari adattamenti per rispondere a sviluppi economici, tecnologici, sociali e politici, come spiegato sopra.

Ad esempio, il nuovo programma prevede un approccio più mirato per le azioni esistenti, ma anche nuovi elementi.

La sezione CULTURA continuerà a sostenere partenariati, reti e piattaforme transnazionali e svilupperà iniziative specifiche per settore; sosterrà gli sforzi degli operatori culturali e creativi per raggiungere il pubblico all'interno e al di fuori dell'Europa e metterà a punto elementi che enfatizzeranno gli specifici vantaggi sociali della cultura per gli individui e la società. Migliorerà le attuali azioni speciali, come la Capitale europea della cultura e il marchio del patrimonio europeo.

La sezione MEDIA mirerà a incentivare la collaborazione e l'innovazione per creare e produrre opere audiovisive europee, anche coltivando i talenti europei. Cercherà di migliorare la distribuzione nelle sale cinematografiche e online e di fornire un più ampio accesso transfrontaliero alle opere audiovisive europee, anche mediante modelli commerciali innovativi. Promuoverà le opere audiovisive europee e sosterrà l'allargamento e la diversificazione del pubblico all'interno e al di fuori dell'Europa. Queste priorità saranno perseguite mediante il sostegno alla creazione, alla promozione, all'accesso e alla diffusione di opere europee aventi le potenzialità di raggiungere un vasto pubblico all'interno e al di fuori dell'Europa, sostenendo così l'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi. La sezione MEDIA prevederà inoltre un approccio più flessibile, consentendo una maggiore cooperazione tra le diverse parti della catena del valore. Inoltre, essa promuoverà ulteriormente l'istituzione di reti e partenariati strutturati per rafforzare la competitività generale del settore audiovisivo europeo e ridurre le spese amministrative connesse alla gestione del programma.

La sezione TRANSETTORIALE promuoverà attività trasversali riguardanti il settore audiovisivo e altri settori culturali e creativi. Promuoverà la conoscenza del programma e sosterrà la trasferibilità dei risultati. Incoraggerà inoltre approcci innovativi alla creazione, all'accesso, alla distribuzione e alla

¹² COM(2018) 248 final.

promozione di contenuti in tutti i settori culturali e creativi. Promuoverà attività trasversali riguardanti diversi settori e tesse all'adeguamento ai cambiamenti strutturali cui deve far fronte il settore dei media, in particolare per quanto riguarda il carattere libero e pluralistico dell'ambiente mediatico, il giornalismo di qualità e l'alfabetizzazione mediatica. Infine, istituirà e sosterrà punti di contatto volti a fornire informazioni sul programma, a promuoverlo nei rispettivi paesi e a favorire la cooperazione transfrontaliera all'interno dei settori culturali e creativi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE)
n. 1295/2013**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹³,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La cultura, il patrimonio culturale e la diversità culturale hanno un grande valore per la società europea da un punto di vista culturale, ambientale, sociale ed economico e dovrebbero essere promossi e sostenuti. La dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 e il Consiglio europeo nel dicembre 2017 hanno affermato che l'istruzione e la cultura sono fondamentali per costruire società inclusive e coese per tutti e per sostenere la competitività europea.
- (2) A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Essi sono ribaditi e ulteriormente articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, come indicato all'articolo 6 del TUE.
- (3) L'articolo 3 del TUE specifica inoltre che l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e che, tra l'altro, rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
- (4) La comunicazione della Commissione su una nuova agenda europea per la cultura¹⁵ stabilisce inoltre gli obiettivi dell'Unione nei settori culturali e creativi. Essa mira a sfruttare appieno il

¹³ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁵ COM(2018) 267 final.

potenziale della cultura e della diversità culturale a favore della coesione e del benessere sociali – promuovendo la dimensione transfrontaliera dei settori culturali e creativi, sostenendo la loro capacità di crescita, incoraggiando la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione e dell'innovazione – e a favore dell'occupazione e della crescita, rafforzando le relazioni culturali internazionali. Europa creativa, insieme ad altri programmi dell'Unione, dovrebbe sostenere l'attuazione di detta nuova agenda europea per la cultura. Il programma è in linea anche con la convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e di cui l'Unione è parte.

- (5) La promozione della diversità culturale europea dipende dall'esistenza di settori culturali e creativi fiorenti e resilienti, in grado di creare e produrre le proprie opere e di distribuirle a un pubblico europeo ampio e diversificato. Ciò amplia così il loro potenziale commerciale e contribuisce alla crescita sostenibile e alla creazione di occupazione. La promozione della creatività contribuisce inoltre a stimolare la competitività e l'innovazione nelle catene del valore industriali. Nonostante i recenti progressi, il mercato culturale e creativo europeo continua a essere frammentato in base ai confini nazionali e linguistici, cosa che non consente ai settori culturali e creativi di beneficiare appieno del mercato unico europeo e, in particolare, del mercato unico digitale.
- (6) Il programma dovrebbe tener conto della duplice natura dei settori culturali e creativi riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall'altro, il valore economico di tali settori, incluso il loro più ampio contributo a crescita, competitività, creatività e innovazione. Ciò richiede che i settori culturali e creativi europei siano forti e in particolare che l'industria audiovisiva europea sia dinamica, data la sua capacità di raggiungere un pubblico vasto e la sua importanza economica, anche per altri settori creativi e per il turismo culturale. La concorrenza nei mercati audiovisivi mondiali tuttavia si è ulteriormente intensificata con l'approfondirsi della perturbazione digitale, ad esempio i cambiamenti nella produzione e fruizione dei media e la posizione sempre più importante delle piattaforme globali nella distribuzione dei contenuti. È pertanto necessario incrementare il sostegno all'industria europea.
- (7) Per essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto delle specificità dei diversi settori, dei diversi gruppi di destinatari e delle loro esigenze specifiche adottando approcci su misura nel quadro di una sezione dedicata al settore audiovisivo, di una sezione dedicata agli altri settori creativi e culturali e di una sezione trasversale.
- (8) La sezione trasversale è intesa a sfruttare il potenziale di collaborazione tra i vari settori culturali e creativi. Un approccio trasversale comune presenta vantaggi in termini di trasferimento delle conoscenze e di efficienza amministrativa.
- (9) Nel settore audiovisivo l'intervento dell'Unione è necessario per accompagnare le politiche dell'Unione in materia di mercato unico digitale. Ciò riguarda in particolare la modernizzazione del quadro normativo sul diritto d'autore, la proposta di regolamento sulle trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva¹⁶ e la proposta di modifica della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷. Esse mirano a rafforzare la capacità degli operatori dell'audiovisivo di finanziare, produrre e diffondere opere che possano essere sufficientemente visibili sui diversi mezzi di comunicazione disponibili (ad esempio, TV, cinema o video on demand) e attirare il pubblico in un mercato più aperto e competitivo all'interno e al di fuori dell'Europa. Il sostegno dovrebbe essere incrementato per affrontare i recenti sviluppi del mercato e, in particolare, il rafforzamento della posizione delle piattaforme

¹⁶ [COM\(2016\) 594 final.](#)

¹⁷ [COM/2016/0287 final.](#)

di distribuzione globali rispetto alle emittenti nazionali che tradizionalmente investono nella produzione di opere europee.

- (10) Le azioni speciali nel quadro di Europa creativa, come il marchio del patrimonio europeo, le giornate europee del patrimonio, i premi europei nei settori della musica contemporanea, rock e pop, della letteratura, del patrimonio e dell'architettura e le Capitali europee della cultura raggiungono direttamente milioni di cittadini europei, dimostrano i benefici economici e sociali delle politiche culturali europee e dovrebbero pertanto essere proseguite e, ove possibile, ampliate.
- (11) La cultura è fondamentale per rafforzare comunità inclusive e coese. In un contesto di pressione migratoria, la cultura ha un ruolo importante da giocare nell'integrazione dei migranti, aiutandoli a sentirsi parte delle società ospiti e sviluppando buone relazioni tra migranti e nove comunità.
- (12) La libertà artistica è al centro di industrie culturali e creative vitali, anche nel settore dei mezzi di informazione. Il programma dovrebbe promuovere gli scambi e la collaborazione tra il settore audiovisivo e il settore dell'editoria al fine di promuovere un ambiente mediatico pluralistico.
- (13) In linea con gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in tutte le sue attività il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione genere e degli obiettivi di non discriminazione e, se del caso, dovrebbe definire opportuni criteri di equilibrio di genere.
- (14) In linea con la comunicazione congiunta intitolata "Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali", approvata dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017¹⁸, gli strumenti europei di finanziamento e in particolare il presente programma dovrebbero riconoscere l'importanza della cultura nelle relazioni internazionali e il suo ruolo nella promozione dei valori europei mediante azioni specifiche e mirate concepite di modo che l'impatto dell'Unione sia chiaramente visibile sulla scena mondiale.
- (15) In linea con la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" del 22 luglio 2014¹⁹, le politiche e gli strumenti pertinenti dovrebbero estendere il valore di sostenibilità a lungo termine del patrimonio culturale dell'Europa e sviluppare un approccio più integrato alla sua conservazione, alla sua valorizzazione e al suo sostegno.
- (16) Coerentemente con la comunicazione della Commissione intitolata "Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile – Una nuova strategia di politica industriale dell'UE" del 13 settembre 2017²⁰, le future azioni dovrebbero contribuire all'integrazione di creatività, design e tecnologie all'avanguardia al fine di generare nuove catene del valore industriali e rivitalizzare la competitività dei settori tradizionali.
- (17) Il programma dovrebbe essere aperto, a determinate condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei partner strategici dell'Unione.
- (18) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che

¹⁸ [JOIN/2016/029](#).

¹⁹ [COM/2014/0477 final](#).

²⁰ [COM\(2017\)479 final](#).

prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

- (19) Il programma dovrebbe promuovere la cooperazione tra Unione europea e organizzazioni internazionali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), il Consiglio d'Europa, compresi Eurimages e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo ("l'Osservatorio"), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Il programma dovrebbe sostenere inoltre gli impegni dell'Unione relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare la dimensione culturale²¹. Per quanto riguarda il settore audiovisivo, il programma dovrebbe garantire il contributo dell'Unione alle attività dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo.
- (20) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.
- (21) Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del TFUE. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e per finanziamenti europei efficaci.
- (22) Fin dalla sua istituzione, la European Film Academy ha sviluppato una competenza straordinaria e si trova in una posizione unica per formare una comunità paneuropea di autori e professionisti del cinema che promuova e diffonda i film europei al di là delle frontiere nazionali e sviluppi un pubblico veramente europeo. Essa dovrebbe pertanto poter essere ammissibile al sostegno diretto dell'Unione.
- (23) Fin dalla sua istituzione, l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea ha sviluppato una competenza straordinaria nella promozione del dialogo interculturale, del rispetto reciproco e della comprensione attraverso la cultura. La particolarità dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea è data dal fatto che si tratta di un'orchestra europea che trascende i confini culturali ed è costituita da giovani musicisti selezionati secondo rigorosi criteri artistici mediante un'impegnativa procedura di audizione annuale che ha luogo in tutti gli Stati membri. Essa dovrebbe pertanto poter essere ammissibile al sostegno diretto dell'Unione.
- (24) Le organizzazioni dei settori culturali e creativi aventi un'ampia copertura geografica europea e la cui attività comporta la fornitura di servizi culturali direttamente ai cittadini dell'Unione e

²¹ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015, A/RES/70/1.

che, di conseguenza, possono incidere direttamente sull'identità europea dovrebbero essere ammissibili al sostegno dell'Unione.

- (25) Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando al contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici con stretti legami reciproci e con le politiche orizzontali, come la politica di concorrenza dell'Unione.
- (26) Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo.
- (27) Una delle sfide principali incontrate dai settori culturali e creativi è l'accesso a finanziamenti che consentano di accrescere le loro attività, di mantenere o accrescere la loro competitività o di internazionalizzare le loro attività. Gli obiettivi del presente programma dovrebbero essere perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio negli ambiti di intervento del Fondo InvestEU.
- (28) Tenuto conto delle competenze tecniche necessarie per valutare le proposte nell'ambito di azioni specifiche del programma, è opportuno prevedere che, se del caso, i comitati di valutazione possano essere composti da esperti esterni.
- (29) Il programma dovrebbe comprendere un sistema realistico e gestibile di indicatori di performance per accompagnare le sue azioni e monitorare i risultati su base continua. Questo monitoraggio nonché le azioni di informazione e di comunicazione relative al programma e alle sue azioni dovrebbero basarsi sulle tre sezioni del programma.
- (30) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Europa creativa che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria²².
- (31) A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [...] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, comprese quelle a terzi, ai premi, agli appalti, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
- (32) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

²² GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

- (33) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²³, dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95²⁴, (Euratom, CE) n. 2185/96²⁵ e (UE) 2017/1939²⁶ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷. In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
- (34) A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio²⁸ le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
- (35) Al fine di modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui all'articolo 15 e all'allegato II. Durante i lavori preparatori la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Tali consultazioni dovrebbero essere condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (36) Al fine di garantire l'agevole attuazione del programma, i costi sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione, in particolare i costi associati ai diritti di

²³ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²⁵ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²⁶ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

²⁷ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

²⁸ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

proprietà intellettuale, possono essere considerati ammissibili a condizione che siano direttamente connessi all'attuazione delle azioni oggetto di sostegno.

- (37) Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.
- (38) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di programmi di lavoro al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹. È necessario garantire la corretta chiusura del programma precedente, soprattutto relativamente alla continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal [1° gennaio 2021], l'assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito del programma precedente entro il [31 dicembre 2020].
- (39) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso è coerente inoltre con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
- (40) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del loro carattere transnazionale, dell'elevato volume e dell'ampia portata geografica delle attività di mobilità e di cooperazione oggetto di sostegno, dei loro effetti sull'accesso alla mobilità ai fini dell'apprendimento e più in generale sull'integrazione dell'Unione, nonché della loro dimensione internazionale rafforzata, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (41) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1295/2013 a decorrere dal [1° gennaio 2021].
- (42) Al fine di garantire la continuità del finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal [1° gennaio 2021],

²⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Europa creativa ("il programma").

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- 2) "settori culturali e creativi": tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali o espressioni artistiche e altre espressioni creative, individuali o collettive. Le attività possono comprendere lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione di beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. Esse sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro in particolare derivanti dalla proprietà intellettuale. I settori comprendono l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design (compreso il design della moda), i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, i libri e l'editoria, la radio e le arti visive;
- 3) "piccole e medie imprese (PMI)": le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione³⁰;
- 4) "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
- 5) "marchio di eccellenza": marchio di alta qualità assegnato ai progetti presentati a Europa creativa ritenuti meritevoli di un finanziamento ma che non lo ricevono a causa di limiti di bilancio. Esso riconosce il valore della proposta e sostiene la ricerca di finanziamenti alternativi.

³⁰ GU L 124 del 20.5.2003.

Articolo 3
Obiettivi del programma

- 1) Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
 - a) promuovere la cooperazione europea in materia di diversità culturale e linguistica e di patrimonio culturale;
 - b) rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi, in particolare quello audiovisivo.
- 2) Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
 - a) valorizzare la dimensione economica, sociale ed esterna della cooperazione a livello europeo al fine di sviluppare e promuovere la diversità culturale europea e il patrimonio culturale europeo, irrobustire la competitività dei settori culturali e creativi europei e rinsaldare le relazioni culturali internazionali;
 - b) promuovere la competitività e la scalabilità dell'industria audiovisiva europea;
 - c) promuovere la cooperazione programmatica e azioni innovative a sostegno di tutte le sezioni del programma, compresa la promozione di un ambiente mediatico diversificato e pluralistico, dell'alfabetizzazione mediatica e dell'inclusione sociale.
- 3) Il programma comprende le seguenti sezioni:
 - a) "CULTURA", che riguarda i settori culturali e creativi, ad eccezione del settore audiovisivo;
 - b) "MEDIA", che riguarda il settore audiovisivo;
 - c) "sezione TRANSETTORIALE", che riguarda le attività in tutti i settori culturali e creativi.

Articolo 4
Sezione CULTURA

Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3, la sezione "CULTURA" ha le seguenti priorità:

- a) rafforzare la dimensione e la circolazione transfrontaliere di opere e operatori culturali e creativi;
- b) incrementare la partecipazione culturale in Europa;
- c) promuovere la resilienza e l'inclusione sociali mediante la cultura e il patrimonio culturale;
- d) incrementare la capacità dei settori culturali e creativi europei di prosperare e di generare occupazione e crescita;
- e) rafforzare l'identità e i valori europei mediante la sensibilizzazione culturale, l'educazione artistica e la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione;
- f) promuovere lo sviluppo delle capacità a livello internazionale dei settori culturali e creativi europei al fine di renderli attivi sul piano internazionale;
- g) contribuire alla strategia globale dell'Unione per le relazioni internazionali mediante la diplomazia culturale.

Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.

Articolo 5
Sezione MEDIA

Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3, la sezione "MEDIA" ha le seguenti priorità:

- a) coltivare talenti e competenze e stimolare la collaborazione e l'innovazione nella creazione e produzione di opere audiovisive europee;
- b) migliorare la distribuzione cinematografica e online e fornire un più ampio accesso transfrontaliero alle opere audiovisive europee, anche mediante modelli commerciali innovativi e l'uso di nuove tecnologie;
- c) promuovere le opere audiovisive europee e sostenere l'allargamento e la diversificazione del pubblico all'interno e al di fuori dell'Europa.

Queste priorità saranno perseguite sostenendo la creazione, la promozione, l'accesso e la diffusione di opere europee aventi le potenzialità di raggiungere un vasto pubblico all'interno e al di fuori dell'Europa, adattandosi così ai nuovi sviluppi del mercato e accompagnando l'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.

Articolo 6
Sezione TRANSETTORIALE

Conformemente agli obiettivi del programma di cui all'articolo 3, la "sezione TRANSETTORIALE" ha le seguenti priorità:

- a) sostenere la cooperazione programmatica transettoriale transnazionale, anche per quanto riguarda il ruolo della cultura nell'inclusione sociale, promuovere la conoscenza del programma e sostenere la trasferibilità dei risultati;
- b) promuovere approcci innovativi alla creazione, all'accesso, alla distribuzione e alla promozione di contenuti in tutti i settori culturali e creativi;
- c) promuovere attività trasversali riguardanti diversi settori e tese all'adeguamento ai cambiamenti strutturali cui deve far fronte il settore dei media, compresa la promozione di un ambiente mediatico libero, diversificato e pluralistico, del giornalismo di qualità e dell'alfabetizzazione mediatica;
- d) istituire e sostenere punti di contatto volti a promuovere il programma nei rispettivi paesi e favorire la cooperazione transfrontaliera all'interno dei settori culturali e creativi.

Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.

Articolo 7
Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 1 850 000 000 EUR a prezzi correnti.

Il programma è attuato secondo la seguente ripartizione finanziaria indicativa:

- fino a 609 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (sezione CULTURA);
- fino a 1 081 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA);

- fino a 160 000 000 EUR per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sezione TRANSETTORIALE).
- 2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
- 3. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, possono essere messi a disposizione contributi finanziari aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni [strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e strumento di assistenza preadesione (IPA III)] a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tali contributi sono finanziati in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti.
- 4. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c)], del medesimo regolamento. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 8
Paesi terzi associati al programma

- 1. Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:
 - a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
 - b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
 - c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
 - d) altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo unico specifico riguardante la partecipazione dei paesi terzi a programmi dell'Unione, purché tale accordo:
 - a) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - b) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];
 - c) non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
 - d) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
- 2. La partecipazione alle sezioni MEDIA e TRANSETTORIALE dei paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è subordinata al soddisfacimento delle condizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE.

3. Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera c), possono derogare agli obblighi di cui al paragrafo 2 in casi debitamente giustificati.

Articolo 8 bis

Altri paesi terzi

Il programma può sostenere la cooperazione con paesi terzi diversi da quelli di cui all'articolo 8 per quanto riguarda le azioni finanziate mediante contributi aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, se nell'interesse dell'Unione.

Articolo 9

Cooperazione con le organizzazioni internazionali e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo

1. L'accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma in conformità del regolamento finanziario.
2. L'Unione è membro dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo per la durata del programma. La partecipazione dell'Unione all'Osservatorio contribuisce alla realizzazione delle priorità della sezione MEDIA. La Commissione rappresenta l'Unione nelle sue relazioni con l'Osservatorio. La sezione MEDIA sostiene il pagamento della quota di partecipazione dell'Unione all'Osservatorio per promuovere la raccolta e l'analisi dei dati nel settore audiovisivo.

Articolo 10

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
3. Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità del [regolamento InvestEU] e del titolo X del regolamento finanziario.
4. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del regolamento XXX [successore regolamento sul fondo di garanzia].

Articolo 11

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipa al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche mediante controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 12
Programma di lavoro

1. Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Il programma di lavoro stabilisce, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
2. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione.

Capo II
Sovvenzioni e soggetti idonei

Articolo 13
Sovvenzioni

1. Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
2. Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni.
3. In deroga all'articolo [130, paragrafo 2], del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, i costi sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione possono essere considerati ammissibili, a condizione che siano direttamente connessi all'attuazione delle azioni e attività oggetto di sostegno.
4. Se del caso, le azioni del programma definiscono opportuni criteri di non discriminazione, anche in materia di equilibrio di genere.

Articolo 14
Soggetti idonei

1. Oltre ai criteri di cui all'[articolo 197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2. Sono ammessi i seguenti soggetti:
 - a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:
 - 1) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - 2) un paese terzo associato al programma;
 - 3) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;
 - b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
4. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi di partecipazione. I contributi aggiuntivi a titolo di strumenti di finanziamento esterni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, possono coprire i costi della loro partecipazione, se nell'interesse dell'Unione.
5. Ai seguenti soggetti possono essere concesse sovvenzioni senza invito a presentare proposte:
 - a) la European Film Academy;

- b) l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea.

Capo III

Sinergie e complementarità

Articolo 15 *Complementarità*

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con i pertinenti programmi e politiche, in particolare quelli nei settori dell'equilibrio di genere, dell'istruzione, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dell'ambiente e dell'azione per il clima, della coesione, della politica regionale e urbana, degli aiuti di Stato e della cooperazione internazionale e dello sviluppo.

Articolo 16 *Finanziamenti cumulativi e combinati*

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi di cui al regolamento (UE) n. XX/XXXX [CPR], purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo di vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale.
2. A una proposta ammissibile nell'ambito del programma può essere assegnato un marchio di eccellenza purché tale proposta soddisfi le seguenti condizioni cumulative:
 - a) sia stata valutata in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;
 - b) rispetti i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;
 - c) non possa essere finanziata nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

Capo IV

Monitoraggio, valutazione e controllo

Articolo 17 *Monitoraggio e relazioni*

1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
2. Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di elaborare le disposizioni per un quadro di monitoraggio e valutazione, comprese le modifiche dell'allegato II intese a rivedere o integrare gli indicatori, se necessario per il monitoraggio e la valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 18

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
5. Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità. Tali dati e informazioni sono trasmessi alla Commissione, in un modo che sia conforme ad altre disposizioni giuridiche; ad esempio, se necessario, i dati personali sono resi anonimi. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 19

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 20

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati sostenuti mediante le sue sezioni. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 21

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1295/2013 è abrogato con effetto dal 1^o gennaio 2021.

Articolo 22

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1295/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1295/2013.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 7, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.5. Durata e incidenza finanziaria
- 1.6. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.3. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma Europa creativa e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori, Europa creativa [cultura e audiovisivi (MEDIA)]

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³¹

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Il nuovo programma Europa creativa 2021-2027 consentirà di sfruttare ulteriormente e mettere in evidenza il potenziale per affrontare le sfide comuni e di creare opportunità comuni come elaborato nella prima generazione (2014-2020) di un programma comune per i settori culturali e creativi. Ciò vale in particolare per la possibilità di istituire una sezione transettoriale comune che si concentrerà sull'innovazione. Il mantenimento del noto marchio del programma Europa creativa contribuirà a garantire un impegno costante e la visibilità del sostegno dell'UE.

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex-ante)

La valutazione intermedia del precedente programma ha dimostrato che i suoi obiettivi e le sue priorità erano nel complesso coerenti e complementari con quelli delle politiche e dei programmi nazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In particolare, la natura transnazionale multilaterale del programma Europa creativa prevede un'offerta distintiva raramente eguagliata dai finanziamenti nazionali. Dalla valutazione è inoltre emerso che il programma affronta le principali sfide per questi settori, segnatamente l'accesso ai finanziamenti, la frammentazione del mercato nel settore culturale, la digitalizzazione e la globalizzazione. Si è rilevato che programma

³¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Europa creativa risponde anche alle priorità strategiche dell'UE, come gli obiettivi per l'occupazione della strategia Europa 2020, in quanto stimola la creazione di occupazione e un mercato interno più equo, con una base industriale più solida e strategie settoriali a livello dell'UE, come il mercato unico digitale. Una consultazione pubblica aperta che ha accompagnato la revisione intermedia e una più ampia condotta da gennaio a marzo 2018 hanno confermato che una forte maggioranza dei rispondenti concorda sul fatto che Europa creativa ha risposto abbastanza bene alle loro difficoltà. Tali conclusioni sono state confermate da altri esperti esterni e dal feedback raccolto, tra l'altro, attraverso il metodo di coordinamento aperto, il dialogo strutturato con il settore e in altri consessi, come il forum del cinema europeo.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex-post)

La circolazione transfrontaliera delle opere, comprese le opere audiovisive.

La creazione di reti internazionali e partenariati transfrontalieri, che rappresentano gli elementi strutturanti principali e più duraturi del programma Europa creativa.

Le reti transnazionali aumentano anche la capacità degli operatori culturali e creativi in generale e, in particolare, di quelli che lavorano in settori di nicchia e negli Stati membri in cui tali capacità sono meno sviluppate.

La mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi in un'impostazione orientata al progetto e ai risultati comporta lo sviluppo delle competenze e rafforzerà la capacità di questi settori.

Il sostegno alle organizzazioni nell'assumere rischi (calcolati), che consente loro di concentrarsi sull'operare in una dimensione europea.

L'effetto di immagine per i beneficiari dei programmi, che accresce il potenziale interesse dei partner e degli intermediari finanziari e la loro fiducia nei progetti oggetto di sostegno. Questo aspetto dovrebbe facilitare anche l'accesso a finanziamenti aggiuntivi.

Il programma ha un forte orientamento sociale, poiché sostenendo la diversità culturale e linguistica e la libertà artistica e creativa, l'UE invia ai cittadini europei, e riceve da loro, messaggi pertinenti e significativi, contribuendo così al benessere sociale europeo.

Al contempo, il programma Europa creativa incide positivamente anche sull'economia dell'Unione nel suo complesso, sostenendo la creazione, la promozione e la circolazione di beni culturali, l'accesso a servizi culturali e la competitività dei settori culturali e creativi europei. Mentre i regimi di aiuto al cinema nazionali riguardano principalmente la produzione delle opere, il sostegno dell'UE interviene su azioni a monte (formazione, sviluppo) e a valle (distribuzione, promozione, mostre), ad eccezione delle coproduzioni televisive, al fine di garantire che le opere europee circolino meglio a livello transfrontaliero, siano visibili e prosperino in tutti i canali di distribuzione, anche online.

Il sostegno dell'UE accompagna la libera circolazione dei servizi di media audiovisivi, potenziata dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, e in particolare il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei servizi di video on demand.

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Secondo la relazione di valutazione intermedia e le consultazioni pubbliche aperte, i principali ostacoli individuati dai rispondenti che possono impedire agli attuali programmi/fondi di raggiungere i loro obiettivi sono la "dotazione finanziaria dei programmi insufficiente per soddisfare la domanda"; l'"insufficiente sostegno fornito agli operatori minori" e la "mancanza di sostegno per coloro che fanno domanda per la prima volta".

I rispondenti con esperienza di uno o più programmi dell'UE concordano che una "semplificazione degli atti di candidatura", un'"agevolazione di reti e forme di collaborazione strutturate", un'"agevolazione dei finanziamenti per le azioni trasversali ai settori d'intervento" e un "maggiore coordinamento tra i diversi programmi/fondi" sono i principali interventi da compiere per semplificare e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per i beneficiari.

In termini di semplificazione, saranno introdotti gli elementi di seguito elencati.

Sarà introdotta nel programma una maggiore flessibilità, al fine di adattare i programmi di lavoro a circostanze impreviste o a nuovi sviluppi tecnologici o sociali e premiare i risultati.

Sono necessarie maggiori efficacia ed efficienza, compreso un maggiore utilizzo di accordi quadro di partenariato e sovvenzioni a cascata per fornire stabilità finanziaria e facilitare l'accesso degli operatori minori. Saranno ulteriormente rafforzati lo scambio di insegnamenti durante l'attuazione dei progetti, già coronato da successo, e la diffusione dei risultati di tale apprendimento.

Le future azioni settoriali nell'ambito della musica e il piano per la traduzione prevederanno criteri di aggiudicazione che premieranno il successo di mercato e i risultati ottenuti nel passato.

Saranno concepite disposizioni transitorie efficaci volte ad agevolare la partecipazione al nuovo programma dei paesi terzi in precedenza associati a Europa creativa 2014-2020.

Gli orientamenti offriranno maggiore chiarezza; processi e procedure comporteranno l'uso sistematico di moduli elettronici e relazioni elettroniche e obblighi di rendicontazione semplificati. Sarà introdotto un insieme coerente di norme (codice unico di norme), pur lasciando spazio ad approcci differenziati, qualora necessari.

Importanti misure di semplificazione, quali somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi, sono già state introdotte con successo da altri programmi e potrebbero essere adottate nell'ambito del nuovo programma Europa creativa.

La complessità e l'eterogeneità delle norme di finanziamento dei programmi in corso rappresentano un ostacolo per i richiedenti. L'uso di un unico punto di accesso per la partecipazione degli utenti esterni al ciclo di vita delle sovvenzioni (ossia un portale dei partecipanti), che comprenda un sistema globale di gestione delle sovvenzioni, può svolgere un ruolo importante nel semplificare l'accesso al programma.

1.4.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il programma sarà coerente e complementare rispetto ad altri strumenti dell'Unione, in particolare il programma Erasmus+, i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), compreso il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il prossimo programma quadro di ricerca e innovazione e gli strumenti di cooperazione esterna (NDICI, IPA III e PTOM). Sulla base della disposizione del trattato in materia di integrazione e del nuovo approccio politico agli scambi culturali, come indicato nella nuova agenda europea per la cultura, il programma mira a sviluppare sinergie con i seguenti settori strategici: le politiche dell'istruzione e della gioventù, dell'occupazione e sociali, di coesione e rurali, il programma per il mercato unico, le infrastrutture strategiche, come Europa digitale, Orizzonte Europa, i programmi di ricerca e le politiche di cooperazione esterna e allo sviluppo.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

durata limitata

- in vigore a decorrere dal [01/01/2021] al [31/12/2027]
- Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno, dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di pagamento e fino a dopo il 2027 per i pagamenti.

durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste³²

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

[...]

[...]

³²

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Nella base giuridica è definita una serie di indicatori che servono a rendere conto dei progressi del programma in direzione del conseguimento degli obiettivi generali. Tali indicatori saranno oggetto di relazioni periodiche.

Entro il 31 dicembre 2024 sarà effettuata una valutazione intermedia. La valutazione finale deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2029.

Il monitoraggio avverrà in conformità delle prescrizioni stabilite nel memorandum di intesa con l'EACEA.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La maggior parte delle azioni del programma continuerà probabilmente a essere attuata dall'EACEA per ragioni di efficienza in termini di costi. Anche le modalità di applicazione attualmente in vigore hanno finora dimostrato di essere efficaci e i tassi di errore sono inferiori al 2 %, sulla base di risultati preliminari per il QFP attuale. La maggior parte dei finanziamenti sarà effettuata in particolare mediante sovvenzioni. Queste sovvenzioni saranno generalmente in forma di costi effettivi, ma possono essere concesse anche sotto forma di somme forfettarie, tassi fissi, costi unitari o una combinazione di questi.

Il ricorso a tabelle di costi unitari e altre misure semplificate ridurrà il margine di errore nelle dichiarazioni di spesa. Saranno applicate diverse misure per migliorare l'accesso, ad esempio, delle organizzazioni di piccole dimensioni e semplificare gli orientamenti e le procedure sulla base del regolamento finanziario (cfr. sopra). MEDIA razionalizzerà il numero relativamente elevato di azioni diverse per focalizzarsi meglio.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Europa creativa affronta gli stessi rischi di altri programmi della Commissione mirati a beneficiari minori diversi per natura. In particolare, molti beneficiari non sono ricorrenti o non dispongono di ampie strutture amministrative.

La maggior parte del programma Europa creativa continuerà probabilmente a essere attuata dall'EACEA. Nel 2018 un audit del servizio di audit interno dell'EACEA riguardante la gestione delle sovvenzioni – fase I (dall'invito alla firma dei contratti) ha messo in evidenza i punti deboli del sistema di controllo interno, in particolare per le componenti III "Attività di controllo" e IV "Informazione e comunicazione". In particolare, richiedevano un rafforzamento il ruolo dei comitati di valutazione e la gestione degli esperti esterni nell'aggiudicazione delle sovvenzioni.

In risposta, l'Agenzia ha predisposto un piano d'azione incentrato sulla revisione delle procedure, degli orientamenti e dei modelli. Esso contiene azioni immediate (ad esempio, l'adeguata documentazione delle procedure e cambiamenti immediati delle procedure applicate ai primi inviti a presentare proposte del 2018) e altre modifiche del modo di operare dell'EACEA da attuare entro il 2018. In particolare, sono state messe in atto procedure adattate per la valutazione degli inviti a presentare proposte, la cui incidenza sui costi dei controlli deve ancora essere valutata.

Il piano d'azione è di competenza dell'EACEA, con il sostegno delle DG di riferimento. La sorveglianza dell'EACEA da parte delle DG di riferimento è tuttavia stata rafforzata.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

In seguito all'audit dell'EACEA da parte del servizio di audit interno nel 2017/2018, sono state messe in atto procedure adattate per la valutazione degli inviti a presentare proposte, la cui incidenza sui costi dei controlli deve ancora essere valutata. Il monitoraggio dell'EACEA da parte delle DG di riferimento è stato aumentato per consentire il rafforzamento della sorveglianza per conto della Commissione.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Le strategie antifrode dell'EACEA (aggiornate nel 2018) e della Commissione permetteranno di far fronte al rischio di frodi, principalmente mediante misure volte a prevenire le irregolarità che si intensificheranno in caso di individuazione di frode.

Le seguenti misure continueranno a essere attuate, a livello sia della DG di riferimento sia dell'EACEA: controlli documentali, missioni di monitoraggio conformemente a strategie di monitoraggio definite, obblighi di rendicontazione chiari nelle convenzioni di sovvenzione con i beneficiari, riunioni introduttive con i nuovi beneficiari, la possibilità di bloccare le sovvenzioni in mancanza di risultati o in caso di mancato rispetto di determinate condizioni di finanziamento, come quelle legate alla comunicazione.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			di paesi EFTA ³⁴	di paesi candidati ³⁵	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
	Rubrica 2 "Coesione e valori" Titolo 07 "Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori" Capo 05 "Europa creativa"	Diss./Non diss. ³³				
2	07 01 04 XX Spese amministrative – Europa creativa	Non diss.	SÌ	SÌ	SÌ	NO
2	07 05 01 – CULTURA	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	NO
2	07 05 02 – MEDIA	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	NO
2	07 05 03 – SEZIONE TRANSETTORIALE	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	NO

3.2. Dotazione indicativa all'interno della sezione transettoriale per il periodo finanziario 2021-2027

A) Cooperazione programmatica transettoriale transnazionale, promozione della conoscenza del programma e sostegno alla trasferibilità dei risultati: 5 milioni di EUR.

B) Promozione degli approcci innovativi alla creazione, all'accesso, alla distribuzione e alla promozione di contenuti in tutti i settori culturali e creativi: 52 milioni di EUR.

C) Promozione di attività trasversali riguardanti diversi settori e tese all'adeguamento ai cambiamenti strutturali cui deve far fronte il settore dei media, compresa la promozione di un ambiente mediatico libero diversificato e pluralistico, del giornalismo di qualità e dell'alfabetizzazione mediatica: 61 milioni di EUR.

D) Istituzione e sostegno di punti di contatto volti a fornire informazioni sul programma e a promuoverli nei rispettivi paesi e impulso alla cooperazione transfrontaliera all'interno dei settori culturali e creativi: 42 milioni di EUR.

³³ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

³⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³⁵ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.3. Incidenza prevista sulle spese

3.3.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		2	Coesione e valori								
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dopo il 2027	TOTALE
Stanziamanti operativi³⁶	Impegni	(1)									
	Pagamenti	(2)									
07 05 01 – CULTURA	Impegni	(1)	75,862	77,382	78,929	80,505	82,120	83,756	84,947		563,500
	Pagamenti	(2)	40,558	54,101	68,138	72,858	75,386	77,563	79,217	95,678	563,500
07 05 02 – MEDIA	Impegni	(1)	134,221	136,912	139,640	142,439	145,287	148,188	150,313		997,000
	Pagamenti	(2)	70,740	94,534	119,185	127,480	131,902	135,723	138,639	178,798	997,000
07 05 03 – SEZIONE TRANSETTORIALE	Impegni	(1)	21,539	21,970	22,409	22,857	23,314	23,781	24,131		160,000
	Pagamenti	(2)	12,730	16,457	20,319	21,642	22,365	22,997	23,487	20,003	160,000
Stanziamanti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma	Impegni = Pagamenti	(3)									
07 01 04 XX – Sostegno amministrativo a Europa creativa	Impegni = Pagamenti	(3)	17,420	17,760	18,125	18,485	18,850	19,239	19,621		129,500
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma³⁷	Impegni	=1+3	249,042	254,023	259,103	264,286	269,571	274,963	279,012		1 850,000
	Pagamenti	=2+3	141,448	182,852	225,767	240,465	248,504	255,522	260,963	294,479	1 850,000

³⁶ I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

³⁷ Il programma potrebbe essere (parzialmente) delegato a un'agenzia esecutiva, in funzione dell'esito dell'analisi costi-benefici e delle relative decisioni da adottare.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	---	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'allegato della scheda finanziaria legislativa, caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Dopo il 2027</i>	TOTALE
Risorse umane ³⁸		14,301	15,601	16,745	16,745	16,745	16,745	16,745		113,627
Altre spese amministrative		0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888		6,213
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	15,189	16,489	17,633	17,633	17,633	17,633	17,633		119,840

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Dopo il 2027</i>	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	264,231	270,512	276,736	281,919	287,204	292,596	296,645		1 969,840
	Pagamenti	156,637	199,341	243,4	258,098	266,137	273,155	278,596	294,479	1 969,840

³⁸ Stime del personale basate sul livello del personale della Commissione nel 2018 (esclusa l'Agenzia esecutiva), con aumento progressivo. Importi basati su costi medi aumentati annualmente dal 2019 del 2 % per l'indicizzazione e dell'1,5 % per l'incidenza dell'evoluzione di carriera (FP + AT). Escluso il personale stimato necessario per gli organismi decentrati; escluso il personale supplementare retribuito con i contributi dei futuri paesi associati.

3.3.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

SEZIONE 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	14,301	15,601	16,745	16,745	16,745	16,745	16,745	113,627
Altre spese amministrative	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	6,213
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	15,189	16,489	17,633	17,633	17,633	17,633	17,633	119,840

Esclusa la RUBRICA 7³⁹ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa	17,420	17,760	18,125	18,485	18,850	19,239	19,621	129,500
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	17,420	17,760	18,125	18,485	18,850	19,239	19,621	129,500

TOTALE	32,609	34,249	35,758	36,118	36,483	36,872	37,254	249,340
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

³⁹

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.3.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	93	101	109	109	109	109	109
Nelle delegazioni							
Ricerca							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD ⁴⁰							
Rubrica 7							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede	13	15	15	15	15	15
	- nelle delegazioni						
Finanziato dalla dotazione del programma ⁴¹	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Ricerca							
Altro (specificare)							
TOTALE	106	116	124	124	124	124	124

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

⁴⁰ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.

⁴¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.3.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
 prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.4. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
 La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
- sulle risorse proprie
 - su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa ⁴²						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

⁴²

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.